

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero	membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi	membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi	membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 22.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia portata alla cognizione del Collegio riguarda il tema della responsabilità dell'intermediario per il mancato rilascio di un'attestazione di capacità finanziaria richiesta ai fini della partecipazione ad un bando regionale per la concessione di sovvenzioni all'impresa. I fatti oggetto del procedimento possono essere così sintetizzati.

In data 24 febbraio 2011 l'intermediario rilascia all'amministrazione erogatrice una lettera di referenze bancarie a favore della società ricorrente, nella quale sono evidenziati i dati di bilancio dell'impresa, nonché informazioni sull'andamento dei rapporti di credito con l'intermediario medesimo, tutti contraddistinti da regolarità e puntualità. Viene altresì segnalata la presenza di soci della società ricorrente nella propria compagine sociale.

Questa dichiarazione viene giudicata, tuttavia, insufficiente dall'ente pubblico che richiede una lettera attestante la capacità dell'impresa di garantire il rimborso della quota di propria competenza, pari a € 309.954,03+IVA. Avendo ricevuto dall'ente suddetto in data 4 novembre 2011 un'ulteriore richiesta in tal senso, l'intermediario comunica con nota del 23 novembre 2011 che le informazioni precedentemente rese non devono intendersi alla stregua di una "attestazione di capacità finanziaria", ma come mere "referenze bancarie", ed



aggiunge di non essere in possesso di dati idonei a consentire "di attestare la capacità finanziaria dell'azienda di garantire la quota privata".

Con reclamo del 29 dicembre 2010 la società ricorrente, per il tramite del proprio legale, contesta la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario per non aver evaso la richiesta intesa ad ottenere la suddetta attestazione e lamenta che la mancata consegna della stessa ha determinato la necessità di rivolgersi ad altri intermediari per evitare l'esclusione dalla procedura con un imprevisto onere di € 3.000,00. Chiede, quindi, il rimborso di tale somma, nonché un risarcimento di € 10.000,00 per i gravi pregiudizi patiti a causa del diniego opposto, con riserva di procedere per ulteriori somme qualora dal ritardo della presentazione dell'attestazione dovessero derivare ulteriori danni.

L'intermediario riscontra il reclamo con nota del 6 febbraio 2012, precisando di non aver rilasciato l'attestazione nei termini di cui al regolamento del bando a seguito di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti circa la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 395/2000, tenuto conto, in particolare, dell'assenza in capo alla ricorrente del presupposto della liquidità bancaria (fondi propri disponibili su conti o depositi bancari sufficienti a garantire la "quota privata"). Precisa, dunque, di non poter dar seguito alla richiesta risarcitoria.

Insoddisfatta del riscontro fornito, la società ricorrente, sempre attraverso il proprio legale, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario lamentando la violazione da parte dell'intermediario convenuto della normativa in tema di trasparenza e di pratiche commerciali scorrette per aver ingenerato un legittimo affidamento circa il rilascio della più volte menzionata attestazione di capacità finanziaria ed aver influenzato le "scelte commerciali" della propria cliente. Chiede, quindi, il risarcimento del "danno direttamente conseguente" alla condotta posta in essere dall'intermediario convenuto pari a € 3.000,00, nonché un ulteriore risarcimento di € 10.000,00 per i danni "subiti e subendi".

La ricorrente precisa di aver compiutamente illustrato all'intermediario già a partire da febbraio 2011 il proprio progetto e le caratteristiche del bando, rappresentando l'esigenza di ottenere la suddetta attestazione di capacità finanziaria. Riferisce che nelle more del rilascio l'intermediario aveva suggerito di incrementare l'operatività con l'istituto bancario e, una volta rilasciata la lettera di referenze, aveva invitato la ricorrente ad investire le proprie disponibilità finanziarie in prodotti di risparmio da esso collocati. La ricorrente, dal canto suo, si orientava in tal senso anche confidando nel buon esito della procedura in corso dinanzi all'ente pubblico erogante.

In tale contesto appariva del tutto inatteso il successivo mutamento di indirizzo dell'intermediario, con conseguente necessità per la ricorrente di rivolgersi ad altra idonea controparte e di versare la somma di € 3.000,00 per ottenere la richiesta certificazione che veniva rilasciata da un Confidi in data 16 gennaio 2012, a ridosso del termine perentorio del 26 gennaio 2012 intimato dall'ente pubblico con una terza lettera di sollecito.

In relazione a tanto, la società ricorrente contesta: a) la contraddittorietà del comportamento della resistente; b) il riferimento da parte dell'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, ad un testo normativo del tutto estraneo alla materia in questione (D.Lgs. 395/2000); c) la non veridicità dell'affermazione relativa alla carenza delle informazioni necessarie al rilascio dell'attestazione (circostanza contraddetta anche dalle dichiarazioni rese nella prima comunicazione del febbraio 2011).

L'intermediario resiste al ricorso con controdeduzioni tempestivamente depositate nelle quali, ribadendo la correttezza del proprio operato dal punto di vista formale e sostanziale, chiede all'Arbitro di "dichiarare inammissibile il ricorso, atteso che lo stesso verte esclusivamente sul merito creditizio e come tale sottoposto alla valutazione discrezionale



degli Organi deliberanti della Banca, ovvero in via subordinata di respingere lo stesso in quanto infondato".

Nel merito evidenzia che la prima lettera di referenze era stata emessa su "insistenza" della società ricorrente ed attesa la scadenza del termine di presentazione della documentazione, senza che la stessa ricorrente avesse informato l'intermediario dell'importo del progetto finanziato e del tenore dell'attestazione richiesta, nonostante i ripetuti inviti in tal senso formulati dall'intermediario medesimo. Spiega, quindi, che una volta pervenuta la richiesta dell'ente, a seguito di "attenta valutazione", gli Organi deliberanti avevano ritenuto opportuno non accoglierla per insussistenza del requisito delle disponibilità liquide.

In sede di repliche la ricorrente sostiene l'infondatezza dell'obiezione mossa dall'intermediario di non aver ricevuto tempestive informazioni sull'importo e sulla natura della dichiarazione, ritenendo tale circostanza contraddetta dalla dimostrata conoscenza degli estremi del bando riportati anche nell'intestazione della lettera di referenze. Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà delle motivazioni poste alla base del diniego, dato che l'intermediario ha addotto da una parte, l'assenza delle informazioni richieste, dall'altra, un'attenta valutazione della situazione della ricorrente. Sottolinea, infine, l'intempestività del comportamento dell'intermediario nel manifestare la propria indisponibilità al rilascio dell'attestazione.

DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia il Collegio è chiamato a valutare la correttezza o meno della condotta dell'intermediario e, in particolare, la legittimità del rifiuto di rilasciare un'attestazione di capacità finanziaria in luogo di una lettera di referenze bancarie.

Giova evidenziare che la lettera di referenza bancaria (consistente in una dichiarazione di correttezza e regolarità della relazione bancaria) si presenta diversa – sotto il profilo sia strutturale che funzionale – dall'attestazione di capacità finanziaria assimilabile, piuttosto, ad una garanzia personale atipica. Alla luce di tale considerazione non sembra fuori luogo il richiamo alla tematica delle lettere di *patronage* ovvero ai documenti con cui un soggetto, il *patronnant* (solitamente nell'ambito di rapporti di gruppo) rafforza il convincimento di una banca a concedere credito ad un terzo attraverso la comunicazione di argomenti ed informazioni da cui si evince l'interesse del presentatore al buon esito dell'operazione. Va ulteriormente chiarito che a seconda del grado di vincolatività delle dichiarazioni contenute nella lettera si distinguono lettere di *patronage* c.d. deboli, aventi carattere meramente informativo in quanto contengono una dichiarazione di consapevolezza e approvazione del finanziamento concesso e da concedere, e lettere di *patronage* c.d. forti, recanti anche un impegno del *patronnant* a procurare le disponibilità finanziarie per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società patrocinata ed a mantenere il controllo della solvibilità della stessa.

Dalla ricostruzione dei fatti prospettata dalle parti e dalla documentazione prodotta si evince come la dichiarazione richiesta all'intermediario fosse finalizzata ad attestare la capacità finanziaria dell'impresa ricorrente a garantire la quota privata nell'ambito del progetto di investimento. Siamo dunque al cospetto di un documento inteso a precostituire, in capo all'ente pubblico procedente, la ragionevole garanzia della solvibilità futura dell'impresa almeno in ordine alla capacità di far fronte ad un impegno predeterminato. Se così è, non merita ingresso la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui la dichiarazione attestante la capacità finanziaria non avrebbe avuto carattere impegnativo per l'intermediario, essendovi,



al contrario, elementi per ritenere *prima facie* che essa avrebbe potuto determinare – al pari di una lettera di *patronage* debole – il sorgere di una responsabilità precontrattuale in capo all'intermediario medesimo.

D'altro canto, non può riscontrarsi un'ipotizzata contradditorietà del comportamento dell'intermediario convenuto per avere dapprima rilasciato la lettera di referenza e poi negato la concessione dell'attestazione di capacità finanziaria, data la differenza qualitativa fra le due dichiarazioni e la condivisibile difficoltà per lo stesso istituto bancario di fornire elementi quantitativi relativi a situazioni patrimoniali o finanziarie che, di fatto, potrebbero non essere da esso conosciuti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 3108/2008). Né appare condivisibile l'obiezione della società ricorrente secondo la quale l'asserita mancanza di sufficienti informazioni da parte dell'intermediario risulterebbe in contrasto con l'affermazione che gli organi deliberanti del convenuto avrebbero negato il rilascio della certificazione all'esito di "attenta valutazione", poiché è del tutto plausibile, invece, che tale carenza di elementi abbia avuto un suo peso nella determinazione finale assunta dal convenuto.

In questo contesto, potrebbe piuttosto apparire di dubbia legittimità la formula utilizzata nel bando regionale, specie tenendo conto di quel *favor partecipationis* costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e a mente del quale dovrebbe essere consentito alle imprese partecipanti a una gara di produrre documentazione attestante i requisiti patrimoniali "senza indulgere in formalismi ingiustificati" (TAR Bari, sentenza 683/2011).

Alla luce delle considerazioni sinora svolte la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società ricorrente non merita accoglimento. Infatti, la circostanza che la stessa ricorrente si sia rivolta, nell'imminenza del termine di scadenza del termine indicato nel bando, ad un Confidi per ottenere un'attestazione rispondente ai requisiti prescritti, sostenendo così un onere di € 3.000,00, anziché rappresentare conseguenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario convenuto, finisce per costituire riprova della natura vincolante del documento oggetto di contestazione. La ricorrente si è poi limitata ad allegare ulteriori danni pari a € 10.000,00, senza offrire alcun elemento, neppure latamente indiziario, dei fatti costitutivi del lamentato pregiudizio. Né sussistono circostanze valutabili, anche se in via presuntiva, sotto il profilo della perdita di *chance*, dal momento che – pur potendo il giudice far ricorso nella quantificazione del danno al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. – occorre che risulti comunque provata l'esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass., 852/2006; Collegio ABF di Milano, decisione n. 146 del 2010).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ENRICO QUADRI